

**FONDAZIONE CASA RELIGIOSA “BUGNANO-SARDI”**  
**VIA MALABAILA 6 - ANTIGNANO (AT)**

---

## **REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO E CONTRATTO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA**

**(con l' ospite Sig. ra e il garante sig.....)**

- 1.** La Fondazione Casa Religiosa “Bugnano-Sardi” di Antignano è un presidio socio-sanitario situato in Antignano (AT), Via Malalaiba n.6, e destinato all'assistenza residenziale di persone anziane.
- 2.** L'accoglienza nella struttura è riservata a cittadini anziani di ambo i sessi ultra sessantacinquenni. Verificandosene la possibilità possono essere accolti, alle stesse condizioni, anche cittadini di età comunque superiore ad anni sessanta.
- 3.** Il ricovero è subordinato alla preventiva consegna dei documenti richiesti dalla Direzione della struttura ed indicati nella CARTA DEI SERVIZI.
- 4.** L'organigramma, il modello gestionale ed i servizi offerti della struttura sono dettagliatamente illustrati nella Carta dei Servizi.
- 5.** La domanda d'inserimento è subordinata alla verifica della idoneità in relazione al grado di non autosufficienza compatibile con l'autorizzazione ed il modello organizzativo della struttura.
- 6.** Per essere accolti è necessario accettare, mediante sottoscrizione prima dell'ingresso, il presente Regolamento interno di funzionamento e Contratto di accoglienza e assistenza nonché la Carta dei Servizi.
- 7.** Il presente Regolamento interno di funzionamento e Contratto di accoglienza e assistenza nonché la Carta dei Servizi sono sottoscritti, unitamente all'ospite, da persona di fiducia dell'ospite stesso denominata "Garante". Il Garante firmando il presente Regolamento /Contratto nonché la Carta dei Servizi, oltre a prestare il proprio consenso all'ingresso in struttura dell'ospite, s'impegna a svolgere l'incarico di tramite fra la Direzione dell'Ente e l'ospite stesso ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
- 8.** Si dà atto che il presente Regolamento interno di funzionamento e Contratto di accoglienza e assistenza nonché la Carta dei Servizi sono stati dettagliatamente illustrati all'ospite ed al Garante e gli stessi con la sottoscrizione dichiarano la totale condivisione dei suddetti documenti.
- 9.** Il presente Regolamento interno di funzionamento e Contratto di accoglienza e assistenza nonché la Carta dei Servizi sono documenti che, a tutti gli effetti, hanno valore contrattuale.
- 10.** Con la sottoscrizione del presente Regolamento interno di funzionamento e Contratto di accoglienza e assistenza nonché della Carta dei Servizi, il Garante assume, insieme all'ospite, tutti gli impegni economici e contrattuali conseguenti al ricovero. In particolare, il Garante presta fidejussione personale ai sensi dell'art. 1936 (<sup>1</sup>) e successivi del Codice Civile, garantendo l'adempimento per conto dell'ospite delle obbligazioni finanziarie relative al ricovero presso questa struttura.
- 11.** La struttura è stata autorizzata al funzionamento con Deliberazioni: N.49 dell'Asl in data 19/06/2013.  
I posti letto autorizzati sono: n° 36 di tipologia Residenza Assistenziale (R.A.) destinati ad anziani autosufficienti in tutto o in parte.
- 12.** Qualora le competenti Autorità sanitarie non ritenessero compatibile la permanenza dell'ospite nella struttura, in rapporto al suo stato di salute, si provvederà alla dimissione dell'ospite stesso secondo i tempi, le modalità e le procedure che all'uopo saranno fornite dall'ASL competente. La dimissione conseguente a tale situazione non è, in ogni caso, opponibile.
- 13.** L'Ospite accolto nella struttura è titolare di diritti imprescindibili che si fondano sul rispetto della persona in un contesto sociale di vita serena. Un percorso che deve agevolare

il costante miglioramento dei servizi erogati i quali sono illustrati nella Carta dei Servizi e nel presente documento.

**14.** La normativa regionale di riferimento, per quanto riguarda i livelli delle prestazioni da erogare, è attualmente costituita dalla D.G.R. n.° 38-16335 del 29/6-1992 e s.m.i., per gli **ospiti autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti**

**15.** Gli ospiti hanno diritto ai servizi e alle prestazioni indicati dalla succitata normativa regionale comunque comprendenti:

- alloggio e relativi servizi generali (riscaldamento, luce, acqua, etc.);
- vitto;
- pulizia dell'ambiente;
- servizio di lavanderia, stireria guardaroba;
- assistenza alla persona;
- ricreativi ed appoggio socio-relazionale;
- assistenza religiosa.

**16.** Il **servizio di assistenza infermieristica** pur non essendo previsto dalla normativa regionale per la tipologia anziani autosufficienti (in tutto o in parte) è ugualmente assicurato da questa struttura anche a tale tipologia di ospiti.

**17.** Il **servizio di animazione** pur non essendo previsto dalla normativa regionale per gli anziani autosufficienti sono ugualmente assicurati agli ospiti della struttura.

**18.** La **descrizione dei servizi e delle prestazioni è contenuta nella CARTA DEI SERVIZI**, documento che è stato consegnato e debitamente illustrato all'utente ed ai Suoi famigliari prima dell'ingresso in struttura. Si ribadisce comunque che:

- **L'assistenza medica** è garantita attraverso i medici di medicina generale ed il Servizio di continuità assistenziale dell'A.S.L. in base alle disposizioni regionali.
- **Per i farmaci personali degli ospiti** l'approvvigionamento è effettuato direttamente dalla struttura e gli ospiti o il Garante provvedono al pagamento di quanto dovuto a ricevimento del rendiconto. Al rendiconto viene allegata la fotocopia della ricetta medica nominativa e gli scontrini fiscali in originale.
- Qualora l'ospite o il Garante provvedano direttamente all'approvvigionamento dei medicinali devono garantire la disponibilità dei farmaci in tempi ragionevoli. Opportuni accordi vanno presi con il servizio infermieristico o la direzione della struttura.

- I farmaci da somministrare possono essere solamente quelli prescritti ad ogni singolo ospite dal proprio medico o specialista di fiducia.

- Tutti i farmaci devono tassativamente essere consegnati al servizio infermieristico che provvede alla conservazione e alla preparazione della somministrazione secondo le opportune modalità e prescrizioni.

**19.** La fornitura dei presidi per l'incontinenza è a carico dell'ospite.

**20.** Per tutti gli **ospiti le spese per i trasporti** da e per l'ospedale e/o strutture sanitarie o socio-sanitarie (esclusi quelli garantiti dall'ASL e dall'emergenza 118) **sono a loro carico**.

**21.** Per gli **ospiti della struttura** il taglio dei capelli non è compreso nella retta e deve essere pagato volta per volta direttamente alla parrucchiera che rilascerà regolare ricevuta. Le cure estetiche non sono comprese nella retta/tariffa.

**22.** Per l'**accoglienza in camera singola** o per camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale, il Pensionato potrà praticare, concordandolo con gli utenti e il Garante, supplementi tariffari.

**23.** La Fondazione si riserva di valutare, di volta in volta, su espressa richiesta dell'utente o del Garante la possibilità di erogare prestazioni aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle indicate nella Carta dei Servizi e/o previste nei Livelli Essenziali di Assistenza. In tal caso si provvederà a formalizzare per scritto la richiesta definendone, altresì, i correlati oneri finanziari aggiuntivi.

**24.** L'assegnazione al nucleo e alla camera viene definita dal Segretario della struttura in base alle problematiche sanitarie ed assistenziali della persona e **può essere modificata successivamente sulla base di specifiche motivazioni**, dandone informazione all'ospite e al Garante.

**25.** La **retta mensile di ricovero viene pattuita contrattualmente con l'ospite e il Garante in EURO**

**26.** Ogni variazione della retta sarà comunicata per iscritto e sarà considerata accettata qualora non pervenga entro quindici giorni recesso scritto dal contratto. In ogni caso sino a che il posto rimarrà occupato si applicherà la nuova retta comunicata.

- 27.** All'inizio del rapporto di ospitalità si dovrà provvedere al versamento anticipato della retta per i giorni residui del mese in corso.
- 28.** La retta mensile deve essere versata in via anticipata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese.
- 29.** Il mancato versamento entro i termini di cui all'art. 28 comporterà la risoluzione di diritto del rapporto ex art. 1456 codice civile, e conseguentemente il diritto della struttura di non mantenere l'assegnazione del posto a favore dell'assistito.
- 30.** L'ospite (o il Garante) potrà recedere in ogni momento dal contratto di assistenza, dando però preavviso di giorni quindici.
- 31.** La Fondazione potrà recedere in ogni momento dal rapporto di assistenza qualora venga meno l'adempimento di cui all'art. 28 (a sua volta espressamente richiamato dall'art. 29). Si recederà altresì dal contratto qualora si verifichi l'incompatibilità (stabilita dalla competente Autorità sanitaria) indicata al precedente art. 12. I richiami contenuti nel presente articolo costituiscono clausole risolutive espresse.
- 32.** Alla conclusione del rapporto di assistenza la camera dovrà essere liberata entro e non oltre le ore dodici e la giornata, comunque, è computata per intero. Trascorso tale termine si procederà all'addebito di un'ulteriore giornata di soggiorno.
- 33.** In caso di decesso a partire dal quindicesimo giorno del mese in corso la retta dovrà essere corrisposta per tutto il mese, in caso di decesso entro il quattordicesimo giorno del mese, la retta sarà ridotta nella misura del 50%. In tale frangente il Garante e/o gli eredi, se diversi, dovranno liberare la camera da tutti gli affetti personali appartenuti all'ospite; in caso contrario vi provvederà la struttura con ulteriore addebito pari a due giorni di retta.
- 34.** La persona ospitata ha diritto alla conservazione del posto - a seguito di ricovero ospedaliero, rientro al domicilio, altri motivi - per n° 30 giorni consecutivi. In caso di assenza dell'ospite per più di quindi giorni la retta dovrà essere versata per intero. In ogni caso non potranno essere accolte richieste di sospensione del rapporto/contratto di assistenza per assenze superiori a giorni sessanta consecutivi.
- 35.** L'eventuale rimborso sarà disposto, secondo il caso, a favore dell'ospite o del Garante.
- 36.** E' esclusa la riduzione della retta per ogni altra fattispecie non disciplinata dal presente Regolamento/Contratto, con particolare riferimento ad assenze volontarie o involontarie dai pasti ovvero ogni altro mancato utilizzo dei servizi inclusi nella retta.
- 37.** La struttura fornisce le attrezzature igienico-sanitarie di base. Qualora l'ospite necessiti di attrezzature particolari (sedia a rotelle, girelli, treppiedi, etc.) dovrà provvedere direttamente a dotarsi degli ausili necessari.
- 38.** In ottemperanza alle norme di legge sulla tutela della salute delle persone anziane assistite nelle strutture socio-assistenziali, la Fondazione Casa Religiosa "Bugnano- Sardi" si riserva, qualora le condizioni dell'assistito necessitino di un ricovero ospedaliero, di intervenire con tempestività in collaborazione con il medico curante o in sua vece con il Servizio di guardia medica, affinché sia garantita all'utente un'assistenza adeguata al caso.
- 39.** E' compito del Garante (o dei famigliari) provvedere all'assistenza durante i ricoveri ospedalieri e durante le visite e o accertamenti sanitari al di fuori della struttura.
- 40.** La struttura cura i contatti tra ospite e medico curante, garantisce inoltre prestazioni di tutela sanitaria finalizzate al mantenimento delle condizioni psicofisiche e al loro recupero.
- 41.** La struttura provvede a seguire ogni ospite nelle sue particolari esigenze in fatto di dieta secondo le prescrizioni del medico curante o dello specialista.
- 42.** Il medico curante assicura le cure di medicina generica e le prescrizioni dei farmaci.
- 43.** All'ospite è proibito:
- tenere medicinali in camera. I medicinali dovranno essere consegnati al personale che provvederà a riporli nello specifico armadietto dell'infermeria;
  - conservare in camera generi alimentari deperibili, bevande alcoliche, oggetti impropri (ad esempio: fornellini elettrici o a gas; stufette elettriche o a gas; asciugacapelli; coltelli; forbici; etc.);
  - entrare nei vari locali di servizio (cucina, dispensa, lavanderia, stireria, etc);
  - recare molestia e disturbi agli altri ospiti, avere comportamenti e/o atteggiamenti incompatibili con una serena vita comunitaria e/o irrispettosa del sentimento religioso degli altri ospiti e/o del personale;

- utilizzare impropriamente i servizi igienici;
- usare apparecchi radio, registratori, televisioni, etc., ad un volume che possano arrecare disturbo agli altri ospiti;
- fumare negli spazi comuni e individuali.

**44.** Qualora l'assistito rechi molestie o disturbo o compia azioni incompatibili con una corretta vita comunitaria, si potrà provvedere ad un suo eventuale allontanamento nella forma e nella misura commisurata alla gravità del caso specifico.

**45.** La Fondazione non risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento di oggetti e/o valori appartenenti agli assistiti e non consegnati espressamente alla Segreteria.

**46.** La Fondazione declina ogni responsabilità per l'ipotesi in cui l'ospite subisca incidenti in caso di uscite dalla struttura a seguito di autonoma decisione dell'ospite medesimo di allontanarsi, anche temporaneamente, senza essere accompagnato dal Garante, da parenti o comunque da altri soggetti (quali il Tutore o l'Amministratore di sostegno) che possano rispondere dell'incolumità dell'anziano.

**47.** Con la sottoscrizione del presente Regolamento/Contratto l'ospite (e con lui il Garante) esprime il proprio assenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili (medici, terapeutici, previdenziali/assicurativi, etc.) in ogni caso nel totale rispetto delle

vigenti disposizioni di legge. Al riguardo autorizza, salvo revoca scritta, il Pensionato a mettere a disposizione del proprio personale dipendente e/o in ogni modo operante per conto della struttura e al personale del servizio sanitario nazionale e dei servizi sociali, la propria scheda contenente i dati personali, la scheda medica e terapeutica.

**48.** Con la sottoscrizione del presente Regolamento/Contratto l'ospite (e con lui il Garante) autorizza, salvo espressa revoca scritta, la consegna di copia della propria scheda contenente i dati personali e la scheda sanitaria e terapeutica al presidio sanitario ove eventualmente dovesse essere ricoverato. In caso di dimissioni e/o trasferimento in altra struttura sarà fornita copia della cartella sanitaria.

**49.** Con la sottoscrizione del presente Regolamento/Contratto l'ospite autorizza, salvo espressa revoca scritta, la struttura, attraverso i suoi operatori, a fornire al Garante o al Tutore, che sottoscrive il presente Regolamento/Contratto, notizie riguardanti il proprio stato di salute e la terapia in corso.

**50.** La responsabilità della Fondazione va individuata nei limiti di cui alle norme del Codice civile.

**51.** Per qualsiasi controversia legale in ordine all'interpretazione e applicazione del presente Contratto/Regolamento, il Foro competente è quello di Asti.

**Letto, visto ed approvato**

**Antignano, .....**

**Firma Ospite** \_\_\_\_\_

**Firma Garante** \_\_\_\_\_

**FONDAZIONE CASA RELIGIOSA "BUGNANO- SARDI"**

\_\_\_\_\_

**Si approvano specificamente gli articoli: 7, 8, 9, 10 (nomina e ruolo garante; prestazione fidejussione da parte del Garante); 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (specificazioni sui servizi); 27, 28, 29 (determinazione, saldo, versamento retta); 30, 31 (facoltà di recesso e richiamo alla clausola risolutiva espressa); 34, 35, 36 (conservazione posto, riduzione retta e relative esclusioni); 38 (facoltà di richiedere il ricovero ospedaliero); 45, 46 (clausole limitative di responsabilità); 47, 48, 49 (autorizzazione al trattamento dei dati personali e clinico sanitari e messa a disposizione degli stessi); 51 (Foro competente).**

Letto, visto ed approvato

Antignano, .....

Firma Ospite \_\_\_\_\_

Firma Garante \_\_\_\_\_

**FONDAZIONE CASA RELIGIOSA "BUGNANO- SARDI"**

\_\_\_\_\_

**Art. 1936 Codice Civile: "E' fidiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.**

**La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza."**

Edizione febbraio 2017